

# Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



# Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento	3
Art. 2 – Finalità ed obiettivi	
Art. 3 – Competenze del Comune	
Art. 4 - Definizioni	
Art. 5 – Classificazione dei rifiuti	. 10
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	
A) - PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE	. 12
Art. 6 – Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti	. 12
Art. 7 – Obblighi del Gestore	. 14
Art. 8 – Obblighi degli operatori ecologici	. 14
B) - MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	. 15
Art. 9 – Modalità di attuazione del servizio di raccolta	
Art. 10 – Modalità generali della raccolta "porta a porta"	. 16
Art. 11 – Accesso alla proprietà privata	. 18
Art. 12 – Frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	. 18
Art. 13 – Ecocentro	. 18
Art. 14 – Raccolta del rifiuto organico	. 19
Art. 15 – Raccolta del rifiuto secco non riciclabile	. 20
Art. 16 – Raccolta di carta e cartone.	. 21
Art. 17 – Raccolta di plastica e imballaggi metallici	. 22
Art. 18 – Raccolta del vetro	
Art. 19 – Raccolta degli scarti di giardino	. 24
Art. 20 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli	. 25
Art. 21 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi	
Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	
Art. 23 – Raccolta degli oli vegetali domestici	
Art. 24 – Raccolta degli abiti usati	. 28
Art. 25 – Raccolta dei panni igienici	
Art. 26 – Raccolta di pile e batterie esauste	
Art. 27 – Raccolta di farmaci e presidi medico-chirurgici	
Art. 28 – Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione	. 30
Art. 29 – Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato	
Art. 30 – Il compostaggio domestico	. 30
Art. 31 – Rifiuti cimiteriali	
C) - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO	. 32
Art. 32 - Definizioni	
Art. 33 – Campo di applicazione	. 32
Art. 34 – Modalità del servizio di spazzamento	
Art. 35 – Lavaggio delle strade	
Art. 36 – Cestini getta carte e porta rifiuti	. 33
Art. 37 - Aree occupate dai mercati	
Art. 38 – Aree occupate da sagre, feste e manifestazioni ricorrenti	. 34
Art. 39 – Aree occupate da pubblici esercizi	
Art. 40 – Isole ecologiche condominiali	
Art. 41 – Carico e scarico di merci o materiali	
Art. 42 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti	. 38
Art. 43 – Volantinaggio	
Art. 44 – Commercializzazione sacchetti di plastica	
Art. 45 – Disposizioni diverse	
Art. 46 – Pulizia delle caditoie stradali	



47 – Raccolta rifiuti nelle cunette stradali	
48 – Rimozione dei rifiuti abbandonati	
49 – Siringhe abbandonate	
50 – Rimozione carogne di animali	
52 – Pneumatici fuori uso	
53 – Raccolta dei rifiuti presso le spiagge	
54 – Rifiuti portuali	42
55 – Divieto di fumo presso spiagge ed arenili	
56 – Rifiuti prodotti da animali domestici	
57 – Servizi per le persone con disabilità	43
IUTI ABBANDONATI	43
58 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni	
59 – Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati	44
60 – Abbandono di rifiuti in aree pubbliche	
TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	
Art. 61 – Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi	45
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	45
Art. 62 –Rifiuti speciali	
Art. 63 – Obblighi per i produttori di rifiuti speciali	46
TITOLO V - AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	46
Art. 64 – Informazioni, comunicazione e partecipazione	46
Art. 65 – Accesso alle informazioni	47
TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE	47
Art. 66 – Trasporto di rifiuti	47
Art. 67 – Pesata dei rifiuti	47
Art. 68 – Sospensione dei servizi di raccolta	48
Art. 69 – Rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i	48
Art. 70 – Referente tecnico del Comune.	49
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	49
Art. 71 – Divieti	49
Art. 72 – Controllo e sanzioni	50
Art. 73 – Corrispettivi CONAI	51
Art. 74 – Riferimenti ad altri regolamenti	51
Art. 75 – Riferimenti di legge	51
Art. 76 – Entrata in vigore	51
ALLEGATO A – SANZIONI	52
ALLEGATO B – elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)	53
ALLEGATO C –elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b punto 2)	



#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
- 2. Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Sezione Rifiuti Urbani adottato con deliberazione n. 21/59 del 08/04/2008 e del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio provinciale n. 65 del 13 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.
- 3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, si applica alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo, coordinando i servizi alle disposizioni previste dalla parte IV Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e stabilisce in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti particolari;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - g) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
  - h) i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

## Art. 2 – Finalità ed obiettivi

- 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente. In particolare, l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire:
  - a) la prevenzione;
  - b) la preparazione per il riutilizzo;



- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;
- e) lo smaltimento.
- 2. Il Comune di Lori Porto San Paolo assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
  - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
  - b) controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, al fine della preservazione delle risorse naturali;
  - c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese;
  - d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione Sardegna;
  - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
  - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
- 3. Il Comune di concerto con il Gestore del servizio, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

## Art. 3 – Competenze del Comune

- 1. Sono di competenza del Comune di Loiri Porto San Paolo, che si avvale del gestore del servizio: la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa come classificati dall'art 184 del D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua e dei litorali;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;



- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
- 2. Competono inoltre al Comune, che si avvale del gestore del servizio:
  - a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani legati alla raccolta e al trasporto volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti e il loro recupero;
  - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs. 152/06.
- 3. Competono al Comune di Loiri Porto San Paolo:
  - a) i provvedimenti, circoscritti ad uno specifico territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06;
  - b) l'Adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/06;
  - c) il controllo del corretto comportamento da parte delle utenze;
  - d) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
- 4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati:
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione



ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento
- (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

#### Art. 4 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 si riportano le seguenti definizioni:
- a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;



- d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;



- q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento:
- t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo



stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell' articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);



Il) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all' articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all' articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all' articolo 184-bis, comma 2;
- qq-bis) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti

## Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.



Sono **rifiuti urbani** (art. 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono **rifiuti speciali** (art. 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.



# TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A) - PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

## Art. 6 – Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti

- 1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, svolgendo attraverso il gestore i vari servizi con le modalità stabilite nel Contratto di appalto e nei relativi allegati tecnici.
- 2. Gli utenti domestici devono provvedere al conferimento al normale servizio pubblico di raccolta nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento.
- 3. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
- 4. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
- 5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
- 6. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello ai quali è destinato.
- 7. Gli utenti potranno conferire in maniera differenziata nel Centro di Raccolta Comunale negli orari stabiliti previa richiesta di autorizzazione.
- 8. I rifiuti urbani, domestici devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
- 9. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
- 10. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e in qualunque luogo aperto al pubblico.



- 11. È fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento e nel calendario informativo consegnato alle utenze.
- 12. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli
- 13. È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
- 14. È vietato conferire all'interno dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
- 15. È fatto divieto immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali.

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 188, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 nel quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

- 16. I titolari di concessione di suolo pubblico o di aree di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.
- 17. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.
- 18. È vietato inoltre agli utenti:
  - ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
  - spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
  - imbrattare con scritte, disegni o adesivi i contenitori;
  - intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso:
  - utilizzare i cestini stradali portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
  - imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);



• conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

## Art. 7 – Obblighi del Gestore

- 1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di servizio e negli allegati documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni prima del conferimento dei rifiuti gestiti all'apposito impianto autorizzato di recupero/smaltimento.
- 2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza ed acquisire dagli enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
- 3. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) e C) della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 4. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
- 5. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli Enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
- 6. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami, nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
- 7. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali.
- 8. La sosta dei veicoli deve essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
- 9. Il trasferimento o trasbordo di rifiuti può avvenire esclusivamente nel Centro di Raccolta Comunale.

## Art. 8 – Obblighi degli operatori ecologici

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:



- limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al nucleo di polizia locale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.

### B) - MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

## Art. 9 – Modalità di attuazione del servizio di raccolta

- 1.La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità stabilite dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico- urbanistiche di ogni zona.
- 2. Nell'intero territorio comunale, comprendente, quindi, oltre al centro abitato, anche frazioni, agglomerati, condomini, villaggi turistici, agglomerati rurali, l'area artigianale e le case sparse è istituita la raccolta differenziale dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere i quantitativi percentuali fissati dalla normativa vigente.
- 3. Il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Loiri Porto San Paolo deve essere svolto con le seguenti modalità:
  - a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori forniti agli utenti in comodato gratuito da parte del Gestore del servizio con contestuale utilizzo di buste trasparenti per plastica/alluminio e secco; utilizzo di buste biodegradabili per l'umido, mentre vetro e carta è previsto il conferimento sfuso;
  - b) conferimento diretto del rifiuto urbano da parte del produttore all'ecocentro Comunale per il quale il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta eventualmente attivati;
  - c) conferimento nelle isole ecologiche per la raccolta differenziata, solo per quelle aree in cui è prevista la collocazione delle stesse;
  - d) conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta di pile, farmaci, indumenti usati e oli vegetali.
- 4. Sono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cuisbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
- 5. I rifiuti urbani per i quali è previsto uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:
  - a) frazione organica umida;
  - b) carta e cartone;



- c) imballaggi primari e secondari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc) e rifiuti di imballaggio;
- d) potature e sfalci;
- e) ingombranti e beni durevoli;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- h) pile e batterie esaurite;
- i) toner e cartucce per stampa esaurite;
- j) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli vegetali esausti;
- rifiuti inerti prodotti in ambito domestico limitatamente a 0,1 mc/conferimento. Il rifiuto potrà
  essere conferito esclusivamente all'ecocentro solamente dall'utenza domestica.

## Art. 10 – Modalità generali della raccolta "porta a porta"

- 1. Il servizio di raccolta "porta a porta" o domiciliare consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività.
- 2. Il servizio di raccolta domiciliare, esteso a tutto il territorio comunale, interessa le utenze domestiche singole, le utenze condominiali, le utenze ricettive e le attività commerciali.
- 3. Gli utenti saranno dotati di contenitori di diverso colore e volumetria per le diverse frazioni di rifiuto: Frazione Organica Umida, Carta e Cartone, Vetro, Secco Residuo.
- I mastelli rotti e/o usurati saranno sostituiti gratuitamente. Qualora la richiesta pervenga prima dei 24 mesi dalla prima consegna, il costo del mastello sarà a carico dell'utenza.
- 4. La raccolta "porta a porta" dei rifiuti, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori.
- 5. I contenitori dovranno essere collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune, secondo le prescrizioni contenute nel calendario.
- 6. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore.
- 7. È fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i contenitori.
- 8. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.



- 9. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
- 10. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire l'eventuale codice a barre apposto sugli stessi.
- 11. Non verranno ritirati i rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli autorizzati.
- 12. In caso di edifici condominiali, i contenitori dovranno essere posizionati all'interno del loro condominio; la raccolta consisterà nello svuotamento di appositi contenitori carrellati per ciascuna frazione merceologica, nel numero e nelle dimensioni più idonei alle esigenze delle singole strutture condominiali; sarà cura del singolo condominio provvedere ad identificare una zona interna di pertinenza, di facile accesso per il servizio di raccolta, in cui posizionare i contenitori multiutenza. Qualora non sia possibile individuare un'area interna ai condomini sarà individuata e concordata con il gestore, previa autorizzazione comunale, un'apposita area sul suolo pubblico al fine di garantire il servizio.

Allorché, per struttura logistica o per volontà del condominio, si renda impossibile l'accesso degli addetti al servizio, sarà cura dello stesso condominio provvedere all'esposizione dei contenitori sulla pubblica via, nei giorni e nelle fasce orarie del servizio, ed al tempestivo riposizionamento nelle aree interne.

- 13. Nel caso di utenza condominiale, il contratto di comodato d'uso dei contenitori è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.
- 14. Nel caso di strutture condominiali appartenenti al centro abitato, con ridotto numero di utenze (entro le 10 unità), la raccolta potrà avvenire, previo accordo con il Gestore e autorizzazione dell'Amministrazione, per singola utenza e quindi, potrà essere ammessa l'esposizione dei rifiuti tramite gli appositi mastelli forniti dal Gestore, sulla pubblica via in adiacenza all'ingresso condominiale.
- 15. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, i progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, devono preventivamente indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti al deposito delle diverse merceologie, in modo anche da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.
- 16. Le attività commerciali produttrici dei vari tipi di frazioni merceologiche provvederanno a conferire i loro rifiuti all'interno di adeguati contenitori, forniti dal Gestore, e posizionati in area interna per essere esposti dinanzi alla sede dell'attività nella pubblica via nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite.



- 17. Le grandi utenze specifiche e le strutture ricettive (alberghi, residence, villaggi, campeggi) potranno attivare all'interno della loro proprietà, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti, una o più postazioni di raccolta (eco-piazzole).
- 18. Nell'ambito della raccolta domiciliare, l'operatore non provvederà alla raccolta qualora la frazione di rifiuto conferita non sia conforme o per natura o per confezionamento a quanto previsto dal circuito di raccolta. In questa eventualità, l'operatore provvederà ad apporre sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento, informando successivamente la stazione appaltante.
- 19. Il conferimento della Frazione Organica Umida, all'interno dei contenitori, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.
- 20. È fatto obbligo di conferire i rifiuti di imballaggi in cartone debitamente schiacciati.

## Art. 11 – Accesso alla proprietà privata

- 1. Il personale che effettua la raccolta dei rifiuti potrà accedere alla proprietà privata solo per esigenze legate al servizio e previa autorizzazione scritta dell'utente.
- 2. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

## Art. 12 – Frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

- 1. La raccolta dei rifiuti in tutto il territorio comunale, è assicurata con frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.
- 2. Le frequenze minimali di raccolta stabilite tengono conto dei seguenti parametri:
  - a) tipo dell'utenza;
  - b) tipologia della frazione di rifiuto;
  - c) periodo dell'anno (invernale, estivo laterale, estivo centrale);
  - d) area interessata.
- 3. Il Gestore del servizio provvede alla consegna del calendario di raccolta in cui sono illustrate le modalità e le frequenze stabilite.

#### Art. 13 – Ecocentro



- 1. L'ecocentro è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso la quale le utenze domestiche e non domestiche conferiscono in maniera differenziata le frazioni di rifiuto meglio specificate nel Regolamento sulla gestione dell'ecocentro.
- 2. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti.
- 3. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
- 4. Il Gestore del servizio dovrà adottare sistemi di identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso l'ecocentro, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti.
- 5. Non è consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme vigenti.

## Art. 14 - Raccolta del rifiuto organico

1. Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. In generale il conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente in appositi sacchetti in materiale biocompostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. I sacchetti per il conferimento del rifiuto organico sono a carico dell'utenza.

Per il conferimento della frazione organica gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore.

- 2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
- 3. Le utenze domestiche ricevono i contenitori rigidi per effettuare la raccolta differenziata assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti. Sarà cura del gestore del servizio fornire il materiale sopraindicato alle nuove utenze. Le utenze provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente un apposito sacchetto in materiale compostabile di cui si devono dotare autonomamente.
- Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.
- 4. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.



Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

- 5. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, strutture sanitarie e condomini, la raccolta potrà essere del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni alla struttura, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.
- 6. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Gli scarti di lavorazione provenienti da pescherie e macellerie dovranno essere smaltiti a carico delle attività e non potranno essere conferite al sevizio pubblico.

7. È vietato introdurre la frazione umida nei sacchi per il "secco residuo".

### Art. 15 – Raccolta del rifiuto secco non riciclabile

- 1. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere in materiale plastico di qualsiasi provenienza, esclusivamente trasparenti o semitrasparenti. I sacchetti andranno inseriti in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. I sacchetti per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile sono a carico dell'utenza.
- 2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
- 3. È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.). È vietato conferire oggetti di grosso volume.
- 4. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.



5. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, strutture sanitarie e condomini, la raccolta potrà essere del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni alla struttura, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

## Art. 16 - Raccolta di carta e cartone

- 1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.
- 2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
- 3. Il materiale sfuso, senza utilizzo di buste in plastica, deve essere inserito in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore o esposto confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere), e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.
- Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.
- 4. È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.
- 5. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, strutture sanitarie e condomini, la raccolta potrà essere del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni alla struttura, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.



- 6. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume, occupando il minor spazio possibile e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), depositandolo in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.
- 7. È vietato introdurre la carta e il cartone nei sacchi per il "secco residuo".

## Art. 17 – Raccolta di plastica e imballaggi metallici

- 1. Le frazioni costituite da plastica e imballaggi in metallo sono raccolte mediante una raccolta differenziata multimateriale e pertanto debbono essere conferiti unitamente.
- 2. Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/06; indicativamente possono essere così individuati:
  - a) contenitori in plastica vuoti;
  - b) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
  - c) barattoli e vaschette in plastica;
  - d) fascette in plastica per legature pacchi;
  - e) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni);

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici possono essere così individuati:

- a) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici:
- b) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- c) contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati;
- d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- e) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- f) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.
- 3. Il conferimento dei materiali in plastica e degli imballaggi in metallo deve essere effettuato, a cura degli utenti, imbustati in sacchi in materiale plastico non biodegradabile a perdere esclusivamente



trasparente o semitrasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. A tale scopo gli utenti possono utilizzare sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza.

- 4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.
- 6. È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici e metallici precisati dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa.
- 7. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, strutture sanitarie e condomini, la raccolta potrà essere del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni alla struttura, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.
- 8. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti in plastica, imballaggi plastici e metallici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume, occupando il minor spazio possibile e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, vetro, ecc.), depositandolo in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.
- 9. È vietato introdurre la plastica e imballaggi plastici e metallici nei sacchi per il "secco residuo".

#### Art. 18 – Raccolta del vetro

- 1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro possono essere così individuati:
  - a) rifiuti di vetro;
  - b) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.
- 2. Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.



- 3. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
- 4. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, strutture sanitarie e condomini, la raccolta potrà essere del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni alla struttura, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.
- 5. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di vetro, secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
- 6. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici e metallici, ecc.), ponendo il contenitore in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.
- 7. È vietato introdurre il vetro nei sacchi per il "secco residuo".

## Art. 19 – Raccolta degli scarti di giardino

- 1. Gli scarti da giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree verdi private e prodotte in ambito domestico, vengono raccolti con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto da parte dei produttori stessi all'ecocentro. Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in sacchi da 100 lt per un quantitativo massimo di n. 10 sacchi alla settimana (equivalente a 1 mc);
  - b) mediante un servizio a domicilio su chiamata per tutte le utenze domestiche, sia quelle localizzate nel centro abitato che per quelle localizzate negli agglomerati esterni, nei limiti di una quantità massima conferibile pari a 1 mc/mese. Nel periodo dal 01 ottobre al 28 febbraio è consentita una sola chiamata mentre nel periodo dal 01 marzo al 30 settembre sono consentite due chiamate.



- c) il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in sacchi da 100 lt, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
- d) fermi restanti i limiti di chiamata al mese di cui al punto b, il numero massimo di sacchi conferibili, equivalenti a 1 mc/mese, è di n. 10;
- f) esaurito il limite massimo conferibile di 1 mc/mese e/o il numero di chiamate in funzione del periodo di cui al punto b, l'utenza provvederà autonomamente a proprie spese allo smaltimento dell'eccedenza mensile prodotta affidandone la raccolta e lo smaltimento/recupero a ditta terza o, previo preliminare accordo, al gestore del servizio pubblico.
- 2. È fatto obbligo esporre in modo ordinato i sacchi contenenti i rifiuti soltanto in seguito alla prenotazione telefonica o telematica, esclusivamente la sera antecedente al giorno di prenotazione e non prima delle ore 21:00, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone.
- 3. È vietato depositare rifiuti da potature all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto.
- 4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde pubblico e private prodotti da imprese, possono essere conferiti all'ecocentro secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5. Per i rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'Amministrazione comunale non esiste nessun limite di conferimento.
- 6. È vietato conferire i prodotti delle coltivazioni agricole.

## Art. 20 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

- 1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 2. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti:
  - a) materassi e reti da letto;
  - b) mobili e arredi;
  - c) infissi.
- 3. La raccolta di tali rifiuti deve essere effettuata mediante servizio a domicilio su chiamata per tutte le utenze domestiche, sia quelle localizzate nel centro abitato che quelle localizzate negli agglomerati esterni.



- 4. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica o telematica con raccolta mensile per un numero massimo di n.20 pezzi annui;
  - b) conferimento diretto all'ecocentro, da parte dell'utente.
- 5. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di Ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o pericolo alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 6. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata la sera prima del giorno concordato per il ritiro da parte del Gestore.
- 7. È vietato depositare rifiuti ingombranti all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto in giorni diversi da quelli concordati per il ritiro.

## Art. 21 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi

- 1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei contenitori destinati alla raccolta degli stessi.
- 2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio, presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita;
  - b) i prodotti farmaceutici scaduti, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie/parafarmacie e poliambulatori;
  - c) i rifiuti con codice EER 15 01 10\* (contenitori contenti residui di sostanza pericolose o contaminati da tali sostanze) e 15 01 11\* (contenitori a pressione vuoti) saranno conferiti esclusivamente dall'utenza privata presso l'ecocentro.

# Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'art. 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



- 2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
  - a) attraverso il servizio di ritiro a domicilio su chiamata;
  - b) presso l'ecocentro;
  - c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 4.
- 3. È vietato depositare rifiuti elettrici ed elettronici a fianco dei contenitori senza aver prenotato il loro ritiro al Gestore del servizio.
- 4. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
  - 1) grandi elettrodomestici;
  - 2) piccoli elettrodomestici;
  - 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  - 4) apparecchiature di consumo;
  - 5) apparecchiature di illuminazione;
  - 6) sorgenti luminose (neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ect.);
  - 7) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
  - 8) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
  - 9) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
  - 10) strumenti di monitoraggio e di controllo;
  - 11) distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo le modalità sopraindicate (Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65). I suddetti rifiuti possono anche essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro.

- 5. Ai sensi del DM 65/2010 i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiara e di immediata percezione anche tramite avvisi posti nei locali commerciali.
- 6. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dal comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti



essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, il rifiuto in questione ad un operatore autorizzato alla sua gestione.

- 7. È fatto obbligo ai rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che effettuano il raggruppamento dei RAEE presso il proprio punto di vendita, di depositarli in apposita area protetta dalle acque meteoriche e non accessibile a terzi.
- 8. I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'Articolo 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici"; essi possono essere conferiti dalle utenze, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'Articolo 6 del D. Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento.

## Art. 23 – Raccolta degli oli vegetali domestici

- 1. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti in appositi contenitori appositamente dislocati sul territorio comunale. È possibile conferire il prodotto utilizzando bottiglie di plastica sigillate al fine di evitare lo sversamento.
- 2. È fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, abbandonarli o sversarli sul suolo o nelle acque superficiali.

## Art. 24 – Raccolta degli abiti usati

- 1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori distribuiti sul territorio e gestiti dal gestore del servizio.
- 2. La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.



## Art. 25 – Raccolta dei panni igienici

- 1. Il conferimento dei rifiuti costituiti da panni igienici e pannolini è effettuato all'interno di sacchetto a perdere in materiale plastico di qualsiasi provenienza, esclusivamente semitrasparente.
- 2. Per le caratteristiche particolari di questo rifiuto, potranno essere previsti dei ritiri supplementari esclusivamente dedicati ai produttori di questa tipologia di rifiuto (famiglie con persone anziane, in stato di infermità o disabilità oppure con bambini in tenera età). I produttori devono presentare richiesta direttamente al soggetto gestore che, verificato il possesso dei requisiti, autorizza il servizio supplementare di ritiro domiciliare comunicando agli utenti un calendario dei ritiri.
- 3. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza autorizzata, all'esterno della proprietà, dei sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I sacchetti dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

## Art. 26 – Raccolta di pile e batterie esauste

- 1. I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:
  - a) pile a bottone;
  - b) pile stilo;
  - c) batterie per attrezzature ed apparecchiature elettroniche.
- 2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti o altre tipologie di contenitori posizionati in locali o strutture pubbliche (negozi, supermercati, scuole, ecc.).

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il soggetto gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

È vietato introdurre, o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro nelle modalità indicate dal Regolamento specifico.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente.

## Art. 27 – Raccolta di farmaci e presidi medico-chirurgici

- 1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:
  - a) farmaci;



- b) medicinali;
- c) fiale per iniezioni inutilizzate;
- d) disinfettanti.
- 2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la dicitura "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso la farmacia, le parafarmacie ed altre strutture all'uopo identificate (ad esempio, locali ambulatori della Continuità Assistenziale). Inoltre sono previsti contenitori di raccolta farmaci anche all'interno degli ambulatori medici privati.
- 3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
- 4. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento.

## Art. 28 – Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione

- 1. I materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, possono essere conferiti esclusivamente all'ecocentro solo dalle utenze domestiche, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti per un massimo di 0,1 mc/giorno.
- 2. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma 1.

## Art. 29 – Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato

- 1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore e all'Amministrazione allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta, nonché concordare le modalità di trasporto e di collaborazione.
- 2. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti.

## Art. 30 – Il compostaggio domestico

1. Il comune di Loiri Porto San Paolo consente la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).



- 2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
- 3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
  - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;
  - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
  - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali:
  - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
  - e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
  - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
  - g) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
- 4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.

#### Art. 31 – Rifiuti cimiteriali

- 1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
- 2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità di raccolta previste.
- 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.



5. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

# C) - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

#### Art. 32 - Definizioni

In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:

- a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di scopa/soffiatore;
- b) spazzamento manuale: eseguito dall'operatore ecologico in preparazione e/o sostituzione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole spartitraffico, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo.

## Art. 33 – Campo di applicazione

- 1. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
  - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
  - b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- 2. Il servizio è esteso alle parti del territorio comunale sulla base del programma di servizio, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

## Art. 34 – Modalità del servizio di spazzamento



- 1. Il Gestore del servizio svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto del Servizio.
- 2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
- 3. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti.
- 4. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate può prevedere il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
- 5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

## Art. 35 – Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizi. Il lavaggio può essere effettuato anche con mezzi d'opera adibiti sia allo spazzamento che al lavaggio delle strade.

## Art. 36 – Cestini getta carte e porta rifiuti

- 1. La frequenza di svuotamento dei cestini getta carta, dislocati nel centro abitato, deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni da parte dei cittadini.
- 2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.
- 3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).

## Art. 37 - Aree occupate dai mercati

1. Nell'area del mercato ambulanti è istituito apposito servizio di raccolta dei rifiuti. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità dettate dal relativo Contratto di servizio.



- 2. Gli occupanti i posti di vendita sono obbligati a dotarsi di buste semitrasparenti per i propri rifiuti indifferenziati e di buste biodegradabili/compostabili per il conferimento dell'umido organico al Gestore del servizio con le modalità impartite da quest'ultimo.
- 3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
- 4. Il gestore del servizio provvederà, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.
- 5. Al termine delle attività del mercato è previsto un servizio dedicato di pulizia meccanizzata e manuale dell'area interessata dal mercato ambulanti.
- 6. Al fine di ridurre l'impatto di tali manifestazioni a carattere provvisorio, gli organizzatori coinvolti, sono tenuti a cooperare per il corretto conferimento al sevizio di raccolta differenziata.

## Art. 38 – Aree occupate da sagre, feste e manifestazioni ricorrenti

- 1. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane e manifestazioni di tipo culturale/ricreativo ricorrenti devono garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio, il quale provvederà alla fornitura di un numero adeguato di contenitori per consentire ai partecipanti di conferire le frazioni in modo differenziato.
- 2. Al termine della manifestazione il Gestore del servizio garantirà un servizio di pulizia con spazzamento meccanico e manuale nelle strade e piazze interessate dalle manifestazioni in questione.
- 3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
- 4. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile o compostabile.
- 5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi o contributi da parte del Comune.



## Art. 39 – Aree occupate da pubblici esercizi

- 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, idonei anche per i mozziconi delle sigarette, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.
- 2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
- 3. I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali bar, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

## Art. 40 – Isole ecologiche condominiali

- 1. Di norma le isole ecologiche condominiali devono essere collocate in aree private o di proprietà del condominio. Per quegli edifici che non dispongono degli spazi adeguati, il Comune potrà autorizzare l'occupazione di una zona pubblica idonea. Ciò a seguito di apposita istruttoria, che valuti nel dettaglio le esigenze e i motivi per i quali viene richiesta la deroga al principio generale di localizzare le isole ecologiche nelle aree condominiali.
- 2.In base all'ubicazione dell'area ecologica si distinguono due distinte casistiche:
  - a) Area ecologica da realizzare su terreno di proprietà condominiale e/o privata.
  - b) Area ecologica da realizzare su terreno di proprietà pubblica, <u>assentibile previa dimostrazione</u> dell'impossibilità, legata a motivi di igiene e/o mancanza di idonei spazi (posizionamento



dell'area ecologica, accesso e manovra dei mezzi operativi dedicati alla raccolta), di posizionare l'area ecologica sulle aree del lotto condominiale.

- **A. posizionamento su terreno privato o condominiale :**le aree ecologiche dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada e/o spazio privato ad uso pubblico;
- avere accesso dimensionato e carrabile per mezzi di trasporto pesanti.
- essere posizionata ad una distanza idonea dalle finestre e dai balconi al fine di non creare problemi sotto il profilo igienico-sanitario e degli odori molesti;

#### B. posizionamento su area di proprietà pubblica comunale:

- concertare con i competenti uffici comunali (Polizia Locale e Ufficio Ambiente) e ente gestore del servizio di raccolta, la corretta posizione e dimensione dell'area ecologica;
- ottenere la Concessione Comunale per l'occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata all'amministratore di Condominio, fatti salvi i diritti di terzi, in manleva da ogni responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale concedente l'area. La concessione del suolo pubblico per tali finalità potrà essere a titolo gratuito secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul canone unico.
- essere direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada e/o spazio privato ad uso pubblico;
- delimitare l'area mediante l'installazione di struttura secondo le prescrizioni definite nei paragrafi successivi;
- la struttura dovrà essere posizionata ad una distanza dalle finestre o dai balconi degli edifici circostanti in modo da non creare problemi sotto il profilo igienico- sanitario e degli odori molesti. Tale distanza non potrà in alcun caso essere inferiore a 5,00 m. (cinque metri), misurati dal punto più vicino, tra l'isola ecologica e la finestra o il balcone più prossimi degli edifici circostanti, anche nel caso di interposte strade;
- 3. L'area ecologica deve essere dimensionata in base al numero delle unità abitative servite. Il dimensionamento sarà comunque valutato, previo parere dell'Ufficio Ambiente per ogni specifico caso in progetto. La superficie dell'area dovrà comunque essere non superiore ai 60 mq, avere forma rettangolare, con disposizione dei contenitori su una o due file. Il dimensionamento deve essere tale da garantire l'agevole movimentazione dei singoli contenitori da parte degli addetti al servizio.



Le isole ecologiche dovranno essere delimitate da un muro perimetrale alto 1 m, con pannellatura e copertura in legno.

Deve essere munita di apertura ad anta e/o scorrevole di larghezza posata su pavimentazione piana ed impermeabile. Deve essere dotata di serratura condominiale con sblocco a chiave con sezione a triangolo o quadrata. Nel caso di apertura ad anta, il raggio di apertura della chiusura non dovrà in alcun modo invadere la sede stradale.

In caso di isole ecologiche su area privata la copertura risulta facoltativa se non è visibile da spazi pubblici. E' consentito eventualmente realizzare la copertura utilizzando moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Per le aree ecologiche su proprietà condominiale e/o privata è consentito l'utilizzo di siepi per il mascheramento delle stesse. In fase di autorizzazione, potrà essere prescritta dai competenti uffici la realizzazione di ulteriori accorgimenti strutturali e/o di mitigazione paesistico – ambientale.

Le aree ecologiche, siano esse posizionate all'interno del lotto condominiale che su suolo pubblico, dovranno essere sempre tenute, a cura del compendio condominiale o della struttura interessata, in perfetto stato di decoro e di igiene.

A tal fine, con cadenza almeno quindicinale, salvo eventuali emergenze di carattere igienico-sanitario, l'area dovrà essere ripulita e igienizzata mediante l'utilizzo di idonei prodotti in polvere.

In caso di mancato adempimento, il compendio condominiale sarà passibile di sanzioni, determinate dai competenti organi di controllo sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti.

L'istanza per l'approvazione del progetto dovrà essere presentata allo Sportello SUAPE e composta da, oltre che dagli elaborati minimi previsti :

- Relazione descrittiva che dimostri la conformità dell'installazione al presente regolamento.
- Planimetria in scala minima 1:100 con posizionamento dell'area ecologica rispetto ad un intorno con raggio minimo di 30,00 metri.
- Relazione Tecnica sul dimensionamento in rapporto all'utenza, l'idoneità statica della struttura, le caratteristiche strutturali richieste.
- Autorizzazione della proprietà dell'area di sedime se diversa dal richiedente e concessione all'occupazione nel caso di aree pubbliche.
- Atto unilaterale d'obbligo, sotto forma di sostitutivo di atto notorio ai sensi del D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000, con impegno di mantenere in efficienza l'area ecologica e di garantire



adeguate condizioni igienico-sanitarie attraverso l'attuazione delle indicazioni del presente regolamento.

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel rispetto dei diritti di terzi e di manleva da ogni responsabilità civile dell'Amministrazione.

Le isole ecologiche saranno dovranno rispettare le norme urbanistico edilizie vigenti.

Nel caso in cui l'area ecologica oggetto di autorizzazione ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. ed i., dovrà essere richiesta, da parte del condominio, la prescritta autorizzazione tramite portuale SUAPE

Nel caso di posizionamento dell'area ecologica a servizio di attività turistico-ricettive, commerciali e comunità, è possibile approvare soluzioni alternative, in deroga al presente regolamento e ritenute adeguate.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, il Condominio o il singolo trasgressore se identificato, sarà passibile delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i..

#### Art. 41 – Carico e scarico di merci o materiali

- 1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante non deve abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell' area medesima.
- 2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

## Art. 42 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal titolare dell'autorizzazione, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.



- 2. Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.
- 3. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:
  - a) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree interessate, direttamente o mediante convenzione con il soggetto gestore del servizio di spazzamento, qualora il servizio non sia stato esplicitamente previsto nel contratto di servizio;
  - b) a conferire i rifiuti prodotti raccolti in modalità differenziata, nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
- 4. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

## Art. 43 – Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

## Art. 44 – Commercializzazione sacchetti di plastica

1. È fatto divieto a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, di fornire/offrire sacchetti realizzati in materiale non biodegradabile (compresi quelli per la frutta e la verdura). In alternativa potranno essere distribuiti agli acquirenti, esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile/compostabile certificato e comunque conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN 13432 ovvero borse riutilizzabili in stoffa, juta o altro materiale.

# Art. 45 – Disposizioni diverse

- 1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
- 2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.



- 3. Chiunque sia adibito alla affissione e de fissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
- 4. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.
- 5. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.
- 6. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria. Il Comune provvederà alla rimozione degli animali morti (art. 50 del presente regolamento).
- 7. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti similari.

#### Art. 46 – Pulizia delle caditoie stradali

- 1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Comune o altra ditta al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna ogni sei mesi, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.
- 2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali; in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

#### Art. 47 – Raccolta rifiuti nelle cunette stradali

1. È istituito apposito servizio di raccolta dei rifiuti depositati nelle cunette stradali delle strade rientranti nel territorio comunale. La frequenza di raccolta è specificata nel Contratto di servizio.

#### Art. 48 – Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. È fatto divieto sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.



2. Nell'ambito del normale servizio di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico e del servizio di ritiro ingombranti/RAEE, il Gestore del servizio effettuerà la raccolta e il trasporto di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sul suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico). Qualora la quantità dei rifiuti abbandonati sia ingente, si procederà alla loro rimozione con apposito affidamento al Gestore del servizio pubblico o ad altra ditta.

## Art. 49 – Siringhe abbandonate

- 1. È vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 2. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido.
- 3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

## Art. 50 – Rimozione carogne di animali

- 1. Il Comune organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
- 2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sui litorali e sulle rive dei corsi d'acqua, sono rimosse dalle aree di rinvenimento a cura del Comune e avviate allo smaltimento previo nulla osta sanitario.
- 3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.

#### Art. 51 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1. Ai sensi dell'art.231 del D.Lgs. 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

#### Art. 52 – Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, del quale il detentore si disfi,



abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

2. È vietato immettere nei contenitori del circuito di raccolta dei rifiuti urbani o in vicinanza di essi, pneumatici fuori uso anche se provenienti esclusivamente da utenze domestiche.

## Art. 53 – Raccolta dei rifiuti presso le spiagge

- 1. La raccolta dei rifiuti prodotti dai fruitori delle spiagge viene eseguita dal Gestore del servizio tramite il posizionamento e il programmato svuotamento di appositi trespoli reggi sacco per il conferimento del secco residuo indifferenziato.
- 2. Laddove sono predisposti i contenitori per le diverse frazioni valorizzabili, il Gestore provvederà ad una raccolta differenziata.
- 3. È fatto obbligo ai fruitori delle spiagge di conferire i propri rifiuti negli appositi contenitori, rispettando, nel caso, l'adeguata differenziazione.

## Art. 54 – Rifiuti portuali

1. La gestione dei rifiuti provenienti dal porto turistico di Porto San Paolo dovrà essere regolamentata da apposito Piano, redatto dall'Autorità Marittima competente e su cui sia stata espressa la relativa intesa da parte della Giunta Regionale.

# Art. 55 – Divieto di fumo presso spiagge ed arenili

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è immediatamente attivo, presso tutte le spiagge e arenili ricadenti nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, il divieto assoluto di fumo.
- 2. Non rientrano nei casi di applicazione del presente articolo le sigarette elettroniche.
- 3. Presso tali aree sarà possibile fumare (oltre che nel caso di cui al punto precedente) solo ed esclusivamente nelle apposite aree/isole ove allestite allo scopo.

## Art. 56 – Rifiuti prodotti da animali domestici

1. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo



personalmente all'asporto degli escrementi solidi, ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013.

2. I sacchetti contenenti le deiezioni devono essere introdotti negli appositi cestini.

## Art. 57 – Servizi per le persone con disabilità

1. L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze delle persone con disabilità in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei predetti programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

# D) DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

## Art. 58 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni

- 1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente nonché da materiali inquinanti.
- 2. A tale scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni o l'abbandono di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
- 3. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.
- 4. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti similari in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 5. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di



lavoro, dovranno essere tenuti sgombri da accumuli di ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

6. La raccolta e il trasportato a smaltimento dei rifiuti non avverrà mediante il servizio pubblico di raccolta ma con affidamento a ditte private regolarmente autorizzate.

#### Art. 59 – Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati

- 1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree **dei centri abitati e dei centri urbani** in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree.
- 2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, si intimerà la pulizia dell'aree e/o fabbricati entro termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari o ai conduttori.
- 3. La raccolta e il trasportato a smaltimento dei rifiuti non avverrà mediante il servizio pubblico di raccolta ma con affidamento a ditte private regolarmente autorizzate.

## Art. 60 – Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

- 1. È fatto divieto sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipologia, provenienza ed in qualsiasi quantità.
- 2. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. può avvalersi dei competenti servizi della ASL e dell'ARPAS.
- 3. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente o tramite terzi alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Nell'ambito del normale servizio di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico e del servizio di ritiro ingombranti/RAEE, il Gestore del servizio garantisce la rimozione di quei rifiuti abbandonati che originariamente, prima dell'abbandono, risultavano classificati urbani.



# TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

#### Art. 61 – Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi

- 1. Il presente articolo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 2. Il Comune di Loiri Porto San Paolo, attraverso il Gestore di servizio, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi, garantendo un'efficace ed efficiente copertura omogenea del territorio.
- 3. L'utente deve conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
- 4. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
- 5. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
- 6. Ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualunque natura.
- 7. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'art 221 comma 2 del D. 152/06.

#### TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

### Art. 62 – Rifiuti speciali

1) Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184 c.3, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



- 2) Nel caso delle lett. c) d) e) f) g) del citato comma 3, sono considerati rifiuti speciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 secondo il quale: sono rifiuti urbani quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- 3) È vietato conferire i rifiuti speciali nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate ai sensi di legge.

## Art. 63 – Obblighi per i produttori di rifiuti speciali

- 1. Gli oneri di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori/detentori che assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
  - a) auto smaltimento dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con la quale sia stata stipulata apposita convenzione;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/06.
- 2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.
- 3. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero dei speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.

# TITOLO V - AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

## Art. 64 – Informazioni, comunicazione e partecipazione

- 1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi dei Piani Regionale e Provinciale, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.
- 2. A tal fine, in accordo con il gestore del servizio, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, di informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che



favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

#### Art. 65 – Accesso alle informazioni

L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e s.m.i., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90 e s.m.i., per le restanti fattispecie.

#### TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

## Art. 66 – Trasporto di rifiuti

- 1. Fatte salve le autorizzazioni di cui all'Articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento.
- 2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali di Loiri Porto San Paolo, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
- 3. Il soggetto gestore potrà utilizzare l'ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

#### Art. 67 – Pesata dei rifiuti

- 1. La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento, poiché è indisponibile un sistema di pesatura, sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
- 2. Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro dieci (10) giorni dall'avvenuto scarico e comunque non oltre novanta (90) giorni dalla suddetta data .



#### Art. 68 – Sospensione dei servizi di raccolta

- 1. I servizi di raccolta dei rifiuti urbani di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infrasettimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione ed inserito nel calendario dei ritiri.
- 2. I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.
- 3. Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi i casi di sciopero.

Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: scuole, uffici pubblici.

#### Art. 69 – Rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- 1. Il soggetto gestore è tenuto alla piena e totale osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; dovrà quindi ottemperare alle norme di tutela della salute e di prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire la loro incolumità e quella di terzi.
- 2. Il soggetto gestore ha l'obbligo, all'atto della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, di:
  - a) comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:
  - b) dichiarare che i mezzi, macchinari ed attrezzature utilizzati nei servizi e nell'Ecocentro sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza;
  - c) dichiarare che i propri dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - d) presentare al Comune, prima della firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, il Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dalla normativa vigente;
  - e) comunicare l'elenco del proprio personale da impiegarsi per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Regolamento, con le relative qualifiche di inquadramento; ogni variazione al predetto elenco, dovrà essere comunicata al Comune entro 15 gg dal suo verificarsi.



- f) Il soggetto gestore sarà pertanto ritenuto responsabile della corretta adozione ed applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- g) Le gravi e/o ripetute violazioni delle disposizioni riportate in questo Regolamento e di quelle di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. da parte del soggetto gestore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### Art. 70 – Referente tecnico del Comune

- 1. La figura del Referente Tecnico del Comune per i servizi oggetto del presente Regolamento è individuata nel Responsabile dell'Area Tecnica (o da suo delegato) o da altra figura individuata direttamente dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Il Referente Tecnico è preposto, sia direttamente che per mezzo del personale del Comune e/o di altri soggetti, a verificare l'ottemperanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte del soggetto gestore

#### TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 71 – Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'Articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2. Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3. Esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale:
- 4. L'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 5. Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6. Il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
- 7. Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8. Lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 9. Inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;



- 10. conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
- 11. Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri speciali;
- 13. L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (mozzi coni di sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

#### Art. 72 – Controllo e sanzioni

- 1. Ai sensi dell'Articolo 197 del D. Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo delle diverse fasi della gestione dei rifiuti;
- 2. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana cui sono attribuite specifiche mansioni espressamente incaricati dal Sindaco.
- 3. Sono altresì incaricati al controllo dell'osservanza del presente regolamento, le guardie ecologiche volontarie.
- 4. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti massimi e minimi come risulta dal prospetto allegato B del presente regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
- 5. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., recante norme sulla depenalizzazione
- 6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un eventuale processo di bonifica;
- 7. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'Articolo 650 del Codice Penale, a seconda dei casi;
- 8. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. .



## Art. 73 – Corrispettivi CONAI

I contributi che, ai sensi dell'Accordo Anci-Conai, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza, come da contratto, del Gestore del servizio che, tramite delega, sottoscriverà le convenzioni con le varie filiere.

## Art. 74 – Riferimenti ad altri regolamenti

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana e del Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Comunale di Loiri Porto San Paolo.
- 2. È abrogata ogni disposizione regolamentatoria precedente, contraria od incompatibile con il presente regolamento.

## Art. 75 – Riferimenti di legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma Sardegna e dalla Provincia di **Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio** 

#### .

## Art. 76 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione.



# ALLEGATO A – SANZIONI

VIOLAZIONI	Sanzioni (Minimo - massimo)
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti	€ 50,00/ 500,00
Conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta rifiuti	€ 50,00/ 500,00
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta rifiuti	€ 600 / 6.000,00
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – ingombranti e non pericolosi	€ 300,00/3000,00 (D. Lgs. 152/06 - Art. 255)
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo	€ 600 / 6.000,00 (D. Lgs. 152/06 - Art. 255)
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico/scarico merci	€ 50,00/ 500,00
Lordamento del suolo pubblico da rifiuti derivanti da attività edilizie o che causano sollevamento di polveri	€ 50,00/ 500,00
Mancata osservanza sulle disposizioni generali in materia di raccolta rifiuti	€ 50,00/ 500,00
Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	€ 50,00/ 500,00
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€ 50,00/ 500,00
Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni	€ 50,00/ 500,00
Mancata pulizia delle aree occupate dal mercato ambulante	€ 50,00/ 500,00
Cernita non autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico	€ 50,00/ 500,00



# ALLEGATO B – elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bter), punto 2).

FRAZIONE MERCEOLOGICA	Codice EER	Descrizione
Rifiuti organici	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
	200201	Rifiuti biodegradabili
	200302	Rifiuti dei mercati
Carta e cartone	150101	Imballaggi di carta e cartone
	200101	Carta e cartone
Plastica	150102	Imballaggi in plastica
	200139	Plastica
Legno	150103	Imballaggi in legno
	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
Metallo	150104	Imballaggi metallici
	200140	Metallo
Imballaggi compositi	150105	Imballaggi materiali compositi
Multimateriale	150106	Imballaggi materiali misti
Vetro	150107	Imballaggi in vetro
	200102	Vetro
Tessile	150109	Imballaggi in materia tessile
	200110	Abbigliamento
	200111	Prodotti tessili
Toner	080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
Ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
Detergenti	200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
Altri rifiuti	200203	Altri rifiuti non biodegradabili
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	Rifiuti urbani indifferenziati

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.



# ALLEGATO C –elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Le attività riportate nell'Allegato L-quinquies sono le seguenti:

Le attività riportate nen Anegato L-quinquies sono le seguenti.			
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.			

- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.

2. Cinematografi e teatri.

- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.



- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.